NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990

Art. 4

Attivazione delle strutture previste dal piano

Ai fini dell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti dal piano, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 7, le universita' presentano al Ministro proposte corredate da una relazione tecnica, nella quale sono indicate le risorse finanziarie, di personale e di attrezzature disponibili per assicurarne il funzionamento. Il Ministro accerta la disponibilita' delle risorse e, acquisito il parere del CUN, con proprio decreto, definisce le assegnazioni integrative eventualmente necessarie ed autorizza l'attivazione, che decorre dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono presentate le proposte di attivazione. Nel caso di istituzione di nuove strutture ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il decreto e' adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

Versione in vigore dal 5 settembre 1990, non più in vigore dal 4 marzo 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990
Estremi	Legge 7 agosto 1990, n. 245
Capo	I — Norme sulla programmazione universitaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-piano-triennale-di-sviluppo-dell-universita-e-per-l/art-4-attivazione-delle-strutture-previste-dal-piano/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it